



COMUNE DI GIBELLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

*REGOLAMENTO SULL'USO
DEI BENI COMUNALI*

**Approvato con deliberazione consiglio comunale
Modifica n. 63 del 18/12/2019**

Art. 1 - BENI COMUNALI

I beni comunali costituiscono mezzi dei quali il Comune si serve per realizzare le sue funzioni e le sue attività e per soddisfare le esigenze ed i bisogni della collettività.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- I beni comunali, sia immobili che mobili, sia del patrimonio disponibile che indisponibile, possono essere utilizzati, oltre che dal Comune o da organismi ad esso riconducibili, anche da terzi.
- L'utilizzo da parte di terzi avviene a seguito della stipula di una qualunque delle forme negoziali previste dalla vigente normativa.
- Il presente Regolamento disciplina l'uso o concessione di beni per una attività o manifestazione temporanea, la concessione di beni in uso gratuito e i principi della concessione onerosa.

Art. 3 – USO o CONCESSIONE TEMPORANEA

- La sala adibita alle riunioni del Consiglio Comunale può essere usata per incontri, riunioni o manifestazioni su iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale. **La suddetta sala può essere concessa dal Presidente del Consiglio** in uso temporaneo gratuito, su richiesta scritta di singoli o enti o associazioni, per incontri, riunioni o manifestazioni a carattere politico, sindacale, sociale, culturale, turistico, formativo, ricreativo.
- Il Gabinetto del Sindaco e la stanza del Presidente del Consiglio Comunale possono essere usati per incontri o riunioni su iniziativa rispettivamente del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.
 - Qualunque altro bene comunale, o parte di esso, può essere usato temporaneamente per incontri, riunioni o manifestazioni su iniziativa del Sindaco, o della Giunta, o del Consiglio Comunale, oppure, può essere concesso dal Sindaco in uso temporaneo gratuito, su richiesta scritta di singoli o enti o associazioni, per

manifestazioni politiche o sindacali, o per incontri, riunioni o manifestazioni a carattere sociale, religioso, assistenziale, culturale, turistico, formativo, educativo, sportivo, ricreativo.

- Le concessioni temporanee di cui al presente articolo devono corrispondere a un interesse sociale o collettivo che giustifichi la gratuità.

Art. 4 – ALTRE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI

- **Per la concessione della sala "Agorà" del Comune, si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.**
- **Per la concessione della sala "Auditorium" del Museo Civico, si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.**

Art. 5 – CONCESSIONE IN USO GRATUITO

- I beni in atto non usati per i loro scopi originari, o parti di essi, compresi i locali costituenti parti di fabbricati o edifici, possono essere concessi in uso gratuito, **per un massimo di 6 (sei) anni** rinnovabili su richiesta scritta dell'interessato, ad enti o associazioni non aventi scopo di lucro, come loro sede sociale per lo svolgimento di attività aventi scopi sociali, religiosi, assistenziali, culturali, turistici, formativi, educativi, sportivi, ricreativi, a condizione che la mancata entrata corrisponda almeno al beneficio che ne venga al Comune ed ai cittadini dai servizi svolti dagli utilizzatori degli immobili.

- La richiesta dell'ente o associazione deve contenere:

- 1) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo, regolarmente registrato;
- 2) relazione sull'attività che si intende svolgere e sulla attività eventualmente già svolta dall'ente o associazione nell'anno precedente;
- 3) copia del bilancio preventivo, approvato dall'Organo competente, relativo all'anno in corso, e dell'eventuale bilancio consuntivo approvato relativo all'anno precedente;
- 4) impegno a sottoscrivere un disciplinare d'uso, nel quale deve essere specificato:
 - a) che i beni concessi saranno usati solo per gli scopi e le attività previste nello Statuto e nella relazione di cui al punto 2, a pena di decadenza della concessione;
 - b) che i beni concessi non saranno sub-concessi ad altri, a pena di decadenza della concessione;

- c) che ogni danno apportato ai beni concessi è a carico del concessionario e dovrà essere immediatamente riparato, con ripristino dello "status ante", a pena di decadenza della concessione e di eventuale rivalsa;
 - d) che non saranno apportate modifiche strutturali, nel caso di concessione di locali, a pena di decadenza della concessione e di eventuale rivalsa;
 - e) che i beni saranno mantenuti in buono stato dal concessionario, che provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria;
 - f) che il Comune può in qualunque momento ispezionare i beni concessi;
 - g) che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile o penale o fiscale derivante dallo svolgimento delle attività dell'ente o associazione.
 - h) una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a riconsegnare al Comune, entro il termine di mesi 2 (due) dalla richiesta, il bene ottenuto per gli scopi istituzionali suoi propri o per altri scopi più consoni all'interesse della città e dei cittadini.
- Al disciplinare d'uso, nel caso di concessione di locali, deve essere allegata la planimetria dei locali concessi.
 - La concessione in uso gratuito di un bene ha effetto dopo la firma del disciplinare da parte dell'ente o associazione e da parte dell'Organo competente del Comune.
 - Per i locali già concessi dal Comune in uso o comodato gratuito al momento dell'approvazione del presente Regolamento, il responsabile del servizio competente provvederà a stipulare nuova concessione secondo il presente Regolamento.
 - Le nuove concessioni di cui al presente articolo, assentite dall'Organo istituzionale competente, sono formalizzate dal Responsabile del servizio competente.
 - **La concessione potrà avere una durata massima di anni 6 (sei) rinnovabile per una sola volta previa istanza scritta del concessionario da formularsi entro 60 giorni dalla scadenza.**
 - **In deroga a quanto disposto al capoverso precedente, gli immobili e/o complessi immobiliari di particolare pregio architettonico e/o artistico, caratterizzati dalla necessità di ricevere interventi edilizi di manutenzione straordinaria di vasta entità, possono essere affidati in concessione a terzi, per una durata massima di anni 30 (trenta) rinnovabili per ulteriori anni 30 (trenta), previa richiesta del concessionario da formularsi entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza. Tale deroga può essere concessa esclusivamente a soggetti aventi comprovata autonomia organizzativa e finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria del bene concesso, anche in**

relazione all'impatto socio-culturale, artistico ed economico per la Città di Gibellina.

Art. 6 – DECADENZA E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO

La concessione di beni in uso gratuito decade automaticamente nei casi previsti nel disciplinare d'uso di cui al comma 2, punto 4, lettere a), b), c), d), dell'articolo precedente. Il concessionario può in qualunque momento comunicare, per iscritto, di voler riconsegnare i beni concessi, con lettera indirizzata al Sindaco. In tal caso verrà effettuato un sopralluogo dei funzionari comunali e verrà sottoscritto un verbale di riconsegna, nel quale sarà preso atto dello stato dei beni concessi.

Il Responsabile del servizio competente, sentito l'Organo istituzionale competente, può revocare la concessione nei seguenti casi:

- 1) necessità del Comune di riusare il bene concesso per i suoi scopi originari, o per altri scopi più consoni all'interesse della città e dei cittadini;
- 2) concessione del bene ad altro ente o associazione nel caso in cui vi sia una specifica richiesta scritta e gli scopi e le attività di quest'ultimo ente o associazione siano ritenuti prevalenti per l'interesse della città e dei cittadini e non vi siano altri locali idonei disponibili.

Nel caso di revoca della concessione da parte del Comune, devono essere dati all'ente o associazione concessionaria di locali 2 (due) mesi di tempo per lasciare liberi i locali. Anche in questo caso deve essere eseguito un sopralluogo da parte dei funzionari comunali e sottoscritto un verbale di riconsegna.

Art. 7 – CONCESSIONI ONEROSE

- Tutti i beni comunali, o parti di essi, appartenenti al patrimonio disponibile possono essere concessi con contratti a titolo oneroso a terzi che ne facciano motivata richiesta.

- I beni comunali demaniali e quelli del patrimonio indisponibile o parti di essi, in atto non utilizzati per i loro scopi originari, possono essere concessi con contratti a titolo oneroso a terzi che ne facciano motivata richiesta.
- Le concessioni di cui ai commi precedenti, assentite dall'Organo istituzionale competente, vengono formalizzate dal Responsabile del servizio competente.
- Il corrispettivo contrattuale viene determinato dall'Ufficio tecnico comunale.
- Quando i richiedenti di cui al comma 1 sono Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro, che richiedono il bene per usarlo sede per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, religiose, culturali, musicali, sportive, educative, ambientaliste e di aggregazione giovanile, **il canone simbolico annuo da corrispondere è pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00).**
- **Per locali con superfici di modesta entità e comunque non superiori a 50 mq, gli oneri relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc...) sono calcolate forfettariamente in euro 35,00 (trentacinque/00) annui.**
- **Per locali con superfici superiori a 50 mq, l'ufficio competente valuterà in base al tipo di attività svolta se il concessionario avrà l'onere di sostenere i costi delle utenze.**
- I contratti di cui al presente articolo debbono contenere una clausola che assicuri all'Ente concedente la possibilità di ottenere la disponibilità dei beni entro un termine di sei mesi, nel caso in cui i beni stessi debbano essere usati per gli scopi istituzionali loro propri, o per altri scopi più consoni all'interesse della città e dei cittadini.

Art. 8 – MANUTENZIONE DEI BENI CONCESSI

- **La manutenzione ordinaria dei beni concessi con il presente regolamento è a carico del concessionario.**
- **Su specifica richiesta scritta del concessionario, e previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente, è possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria e/o modifiche architettoniche/funzionali del bene concesso.**
- **I costi sostenuti per la manutenzione straordinaria e/o modifiche architettoniche/funzionali del bene concesso, previo accordo con il concedente, possono essere detratti in tutto o in parte dal canone di locazione purché dimostrabili e rendicontati con documenti fiscali. Tale**

detrazione non è applicabile nel caso di concessione non onerosa o concessione con canone annuale simbolico di cui all'articolo 7 del presente regolamento.